



COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI
PROVINCIA DI SIENA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COPIA

N. 14

Del 07/03/2017

OGGETTO :	IUC anno 2017: conferma aliquote IMU
-----------	--------------------------------------

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **sette** del mese di **marzo** alle ore 18.00 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
1	PESCINI MICHELE		X	
2	FINESCHI BARBARA		X	
3	GIUNTI EMANUELE		X	
4	MOGNI STELLA			X
5	MORROCCHI ROASIO		X	
6	PIERALLI FILIPPO		X	
7	ROSSI ANDREA		X	
8	SAMPOLI GLORIA		X	
9	SCARPELLI DANIELE		X	
			8	1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;

- Presiede il signor **Pescini Michele** nella sua qualità di **Sindaco**
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (articolo 17, comma 68, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127) il segretario comunale Dott.ssa **Faleri Lorenza** .

La seduta è pubblica.

Vengono nominati scrutatori i signori: , , .

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Il Sindaco illustra il punto all'ordine del giorno, sottolineando che è intenzione dell'Amministrazione Comunale lasciare invariate le aliquote IMU già in vigore per l'anno 2016.

Inoltre precisa che l'IMU non è dovuta per l'abitazione principale e che sono previste aliquote agevolate nel caso l'immobile sia locato a canone concordato con regolare contratto registrato, o concesso in uso ai parenti in linea retta entro il primo grado che lo utilizzino come abitazione principale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ;

VISTO il vigente Regolamento per l'applicazione della IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

RICHIAMATA la precedente delibera Consiglio Comunale n. 23 del 30/06/2015 esecutiva ai sensi di legge, con la quale si procedeva ad approvare le Aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2015;

TENUTO CONTO di quanto disposto dalla Legge di conversione del DL n. 47/14, *Legge 23.05.2014 n° 80*, G.U. 27.05.2014 che dispone:

Dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente:

«Art. 9-bis. - (IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero). - 1. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole da: ", l'unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti" fino a:

"non risulti locata" sono soppresse e dopo l'ottavo periodo e' inserito il seguente: "A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso".

TENUTO CONTO che lo stesso provvedimento precisa che l'IMU non si applica:

a) alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal [decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008 [*];

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonche' dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto

dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Considerato che con la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - G.U. n. 302 del 30/12/2015, S.O. n. 70) sono state apportate importanti variazioni alla IUC riferita all' IMU su terreni agricoli e immobili concessi in comodato;

Atteso che per quanto concerne l'IMU sugli immobili concessi in comodato gratuito (comma 10) viene introdotta una sola forma di comodato gratuito con riduzione del 50% della base imponibile, e più specificatamente la concessione in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli), che utilizzano l'immobile come abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti :

- Il comodante deve risiedere nello stesso comune,
- Il comodante non deve possedere altri immobili in Italia, ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso Comune) non classificata in A/1,A/8 o A/9
- Il comodato deve essere registrato

Ritenuto opportuno precisare che sono esclusi da tale agevolazione i comodati per le abitazioni di lusso (Cat, A1, A8 e A9);

Atteso che per quanto concerne i terreni agricoli, la suddetta normativa precisa che sono esenti dall'IMU i terreni nei comuni riportati nella circolare Giugno/1993 come montani o parzialmente montani (in caso di parziale delimitazione - PD - l'esenzione vale solo per i terreni nelle zone parzialmente delimitate);

Considerato che il Comune di Gaiole in Chianti risulta inserito nella suddetta Circolare del Giugno 1993, con la conseguenza che i terreni agricoli posti all'interno del nostro Comune devono considerarsi esenti dalla disciplina dell'IMU.

RITENUTO PERTANTO opportuno confermare le aliquote IMU per l'anno 2017, come stabilite con la deliberazione n. 4 del 05/04/2016;

Tutto ciò premesso e considerato, preso atto dei pareri di regolarità tecnico e contabile espresso dal responsabile del Servizio;

CON VOTI:
FAVOREVOLI N. 8
ASTENUTI N. 0
CONTRARI N. 0;

DELIBERA

- 1) Di confermare le Aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2017 prendendo atto delle modifiche legislative introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 , secondo quanto sotto riportato:

1	Aliquota ordinaria <i>In questa categoria sono ricompresi i terreni edificabili, le unità immobiliari a disposizione, non locate o sfitte nonché le altre tipologie non</i>	10,60 per mille
---	--	-----------------

	<i>espressamente ricomprese nelle categorie indicate</i>	
2	<p>Abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente alle pertinenze limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9</p> <p>Detta aliquota si applica anche a:</p> <p>a) ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale suddetta; unitamente alle pertinenze, come sopra indicate;</p> <p>b) - unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione, unitamente alle pertinenze, come sopra indicate;</p>	4,20 per mille
3)	Immobili destinati ad attività produttive di categoria C e D ad esclusione della categoria D5	10,60 per mille

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE

A)	- Abitazioni locate con contratto ad uso abitativo, registrato, con esclusione dei contratti ad uso transitorio e/o turistico	8,60 per mille Senza applicazione della detrazione e maggiorazione
B)	Abitazioni locate con contratto ad uso abitativo, a canone concordato, purché il locatario vi acquisisca la residenza e dimora abituale	7,60 per mille Senza applicazione della detrazione e maggiorazione. Per tali immobili l'imposta è ridotta del 25%.
C)	Abitazioni (escluse quelle classificate A/1 – A/8 – A/9) concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale a condizione che il contratto sia registrato e ricorrano le condizioni di cui al comma 10 dell'art. 1 della legge 208/2015	8.60 per mille Riduzione del 50% della base imponibile.
D)	Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del TUIR.	8,60 per mille
E)	Terreni agricoli di cui alla Circolare Giugno 1993	ESENTI

- 2) di confermare quanto altro contenuto nella delibera sopra richiamata;
- 3) di comunicare e diffondere il contenuto del presente atto ai fini di una compiuta informazione.

Infine,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

VISTO l'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita :

4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

CON VOTI:

FAVOREVOLI N.8

ASTENUTI N. 0

CONTRARI N. 0;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto: Maestrini Cinzia
(Capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241).

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Pescini Michele

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Faleri Lorenza

Il Consigliere

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì,

Visto: Il Sindaco

IL SEGRETARIO GENERALE
Faleri Lorenza

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

⇒ CHE la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno per rimanervi per quindici giorni consecutivi (articolo 124, comma 1 del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì

Il responsabile del servizio

.....

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

⇒ CHE la presente deliberazione:

- E' diventata esecutiva il giorno:
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000);
- Ha acquistato efficacia il giorno, avendo il Consiglio comunale confermato l'atto con deliberazione n., in data, (articolo 17, comma 39, legge n. 127/1997);
- E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'articolo 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal al

Dalla residenza comunale, lì

Il responsabile del servizio

.....

